

Lunedì 23/01/2023 • 06:00

FISCO **RULING DOGANALE**

## **Nasce l'informazione vincolante sul valore doganale**

Potenziare la **compliance doganale** e ridurre il rischio di contestazioni, attraverso le **Informazioni vincolanti sul valore**. È questo l'obiettivo della proposta di Regolamento elaborata dalla Commissione europea che introduce importanti aggiornamenti al Reg. UE 2447/2015, volti a sviluppare un nuovo strumento di tutela per gli operatori.

di **Sara Armella** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

### **Prevenire le contestazioni doganali attraverso le Informazioni vincolanti**

Classifica, origine e valore doganale rappresentano gli elementi fondamentali della **fiscalità doganale**. Per le imprese che operano nel settore dell'import/export è indispensabile individuare le caratteristiche della merce e saper applicare correttamente la normativa doganale.

Per prevenire una contestazione da parte dell'Agenzia delle dogane, derivante da una errata indicazione della classificazione o dell'origine doganale delle merci, il Codice doganale dell'Unione europea (art. 33 Cdu, Reg. UE 952/2013) consente agli operatori di richiedere all'Autorità doganale un parere vincolante. In particolare, gli strumenti attualmente in vigore sono l'**Informazione tariffaria vincolante** (ITV) e l'**Informazione vincolante sull'origine** (IVO).

Con la proposta di regolamento elaborata il 21 dicembre 2022 (Ref. Ares (2022) 8903397), la Commissione europea propone di affiancare alle tradizionali decisioni doganali su classifica e origine, anche l'Informazione vincolante sul valore (IVV).

Tale strumento consentirà agli operatori di prevenire numerose contestazioni sul valore indicato nella dichiarazione doganale.

### **Le Informazioni vincolanti: classifica, origine e valore**

Il Codice doganale dell'Unione europea (art. 33 Reg. UE 952/2013) stabilisce che l'Autorità doganale fornisca, su richiesta scritta e in base a determinate modalità, informazioni vincolanti, sia per l'amministrazione che per il contribuente che le ha richieste, riguardanti la classifica (ITV) o l'origine (IVO). La risposta dell'Agenzia obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare, ossia preclude eventuali contestazioni successive, consolidando la decisione fornita fino al momento della sua revoca o scadenza temporale.

Si tratta di un parere che è vincolante non soltanto per l'autorità doganale che lo ha emesso, ma per tutte le **amministrazioni doganali** dei Paesi membri.

Tali strumenti, pertanto, favoriscono la collaborazione fra le autorità doganali e gli operatori economici, annullando il rischio, i costi e le incertezze di un potenziale accertamento doganale, che potrebbe interessare le operazioni compiute anche negli anni precedenti, nonché oneri e ritardi derivanti da una verifica fisica del prodotto all'atto dello sdoganamento.

### **Il valore doganale**

Con la proposta legislativa in esame, la Commissione europea ha reso nota la volontà di estendere la disciplina delle Informazioni vincolanti, attualmente utilizzata solo in relazione a classifica e origine, anche al valore doganale.

Il valore in Dogana, com'è noto, rappresenta il prezzo economico riconosciuto, in base alle regole specifiche del settore doganale, alle merci all'atto dell'immissione in libera pratica e rappresenta uno degli elementi fondamentali della fiscalità doganale, con regole specifiche e distinte da quelle applicabili nel settore della fiscalità diretta e particolarmente significative per i diritti immateriali e i rapporti infragruppo.

## Il ruling previsto per il valore concordato negli scambi tra parti correlate

Nel nostro ordinamento, l'Agenzia delle dogane ha adottato, da tempo, una particolare forma di ruling preventivo in materia di valore doganale.

Tale particolare forma di interpello trova applicazione in relazione al valore concordato che può riguardare non soltanto gli elementi accessori del valore (spese di trasporto, diritti di licenza) ma anche i criteri per la determinazione del prezzo, specie quando vi siano situazioni di particolare complessità, per esempio ove le parti siano tra loro correlate e vi siano meccanismi in atto sul **transfer pricing**. Com'è noto, tra la disciplina sul **valore in dogana** e la normativa sul transfer pricing non si registra una perfetta coincidenza, con la conseguenza che la medesima operazione intercompany potrebbe presentare due valori diversi.

A livello nazionale, la materia trova una sua definizione nella circolare 6 novembre 2015, n. 16/D, la quale prevede, in particolare, una procedura ad hoc, che si inserisce nel quadro delle informazioni vincolanti sul valore (art. 73 Cdu) e che consente all'importatore, attraverso un vero e proprio **ruling preventivo** con l'Agenzia delle dogane, di definire il valore della merce da dichiarare, sulla base dei metodi tradizionali Ocse in materia di transfer pricing.

Il ruling introdotto dalla circolare 16/D consente non soltanto di evitare il sovrapporsi di regole e oneri documentali differenziati, ma anche di poter far valere, ai fini della determinazione del valore doganale, le possibili variazioni del prezzo dichiarato al momento dell'importazione, determinate da aggiustamenti a consuntivo del prezzo di trasferimento infragruppo (c.d. **transfer pricing adjustments**). Tali aggiustamenti assumono un significativo rilievo nelle transazioni infragruppo, per le quali si pone il problema di determinazione del valore, anche successivamente all'espletamento delle formalità doganali.

### Una nuova banca dati per IVO E IVV

La bozza di Regolamento in commento propone, inoltre, l'opportuna introduzione di una piattaforma elettronica per raccogliere le Informazioni vincolanti sull'origine e sul valore doganale.

Tale piattaforma si affiancherebbe al sistema **Ebti (European Binding Tariff Information)**, la banca dati Ufficiale, avente valore legale e liberamente consultabile da tutte le Amministrazioni doganali e dagli operatori, nella quale sono raccolte tutte le ITV rilasciate dai Paesi membri. L'Ebti garantisce certezza interpretativa e un'uniforme applicazione delle regole di classifica negli Stati Membri UE. Ai sensi dell'art. 17 RE (Reg. UE 2447/2015), infatti, le Autorità doganali sono legalmente obbligate a consultare la banca dati Ebti e a conservare un registro di tali consultazioni.

La banca dati è inoltre uno strumento utile per la compliance, perché le imprese possono accedere liberamente al sistema, anche per incrementare le loro conoscenze sulle interpretazioni ufficiali già adottate e per conoscere in maniera più approfondita la complessità e le sfumature intercorrenti tra le migliaia di voci doganali.

Con la proposta di regolamento di dicembre, la Commissione europea propone di modificare tale norma, estendendone l'applicazione anche a IVO e IVV, creando, pertanto, una nuova piattaforma elettronica.

L'obiettivo è fare acquisire la conoscenza delle decisioni vincolanti fornite dalle Dogane UE, allo scopo di prevenire conflitti nell'applicazione della **normativa doganale** e fornire criteri di riferimento a tutti gli operatori.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.